

Libera cooperazione



Dicembre 2006/Gennaio 2007

Mensile di informazione
dell'Associazione Generale
delle Cooperative Italiane AGCI

Pubblicazione mensile - Distribuzione gratuita - Poste Italiane SpA -
Spedizione in Abbonamento postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27.02.2004 n. 46) art. 1 comma 2 DCB - ROMA

Libera Cooperazione

Anno IX-X n. 36-37 **Dicembre 2006/Gennaio 2007**

Registrazione n. 227/1997 del 24.04.1997
Pubblicazione mensile - Distribuzione gratuita - Poste Italiane SpA
Spedizione in Abbonamento postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27.02.2004 n. 46) art. 1 comma 2 DCB - ROMA

Editore

Associazione Generale delle Cooperative Italiane
via Angelo Bagnoni 78 - 00153 Roma

Direttore

Maurizio Zaffi

Direttore responsabile

Maurizio Zaffi

Collaboratori

Raffaella De Rosa, Carlo Pasqualini, Filippo Turi

Ha collaborato a questo numero

Stefania Trivelloni

Segreteria di redazione

Nicola Ascalone, Stefano Pasqualini, tel. 06.58327236

Stampa

I.F. Chitarrini Sas - Centro Stampa - Roma

Redazione e Amministrazione

via Angelo Bagnoni 78 - 00153 Roma

tel. 06.58328342 - fax 06.58328350

info@agci.it www.agci.it

Finito di stampare Febbraio 2007

Sommario

Speciale Finanziaria

Le disposizioni di interesse per imprese e professionisti

Previdenza

Riforma della Previdenza complementare: i Fondi Pensione della Cooperazione; Cooperlavoro autorizzato a raccogliere le adesioni ai sensi della nuova normativa

Regioni

AGCI Lazio: al via gli sportelli per la promozione d'impresa
AGCI Toscana: un nuovo sportello per le cooperative
Piemonte: una carta d'identità per l'Erbaluce della Cantina Sociale del Canavese

Unione Europea

Bruxelles: i vantaggi fiscali alle cooperative sono "aiuti di stato"

Terzo settore

Quale comunicazione per la cooperazione sociale, l'associazionismo e il volontariato

In breve



2 | Speciale Finanziaria

Finanziaria 2007 Le Disposizioni (Legge 296/2006)

In vigore dal 1 gennaio 2007, la Legge 27 dicembre 2006 n.296 (pubblicata in GU n.299 del 27/12/2006) contiene numerose disposizioni di interesse per imprese e professionisti, delle quali riportiamo in sintesi il contenuto.

Nuove disposizioni in materia tributaria

Reverse charge Iva (art.1, comma 44 e 45).

La norma introduce per le prestazioni rese nel settore edile, fatturate a partire dal 1/1/2007, il nuovo regime dell'inversione contabile (cosiddetto reverse-charge) basato sull'assolvimento dell'imposta a carico del destinatario della prestazione.

Le nuove disposizioni si applicano:

- a) ai soggetti che esercitano (anche se in modo non esclusivo o prevalente) le attività identificate dai codici ATECOFIN nella sezione "costruzioni" (codici attività da 45.11.0 a 45.50.0) aventi per oggetto la costruzione di alloggi, uffici, negozi, edifici pubblici, la costruzione di opere pubbliche (autostrade, strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti, opere idrauliche, sistemi di irrigazione e fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi) nonché le attività di riparazione, rinnovo e restauro, aggiunte e alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere, anche temporanee. Sono escluse (anche se attinenti la realizzazione di edifici) le prestazioni relative alla installazione e manutenzione di prati e giardini, alla costruzione o installazione di attrezzature industriali, alla produzione di infissi, alle pulizie di immobili in quanto trattasi di prestazioni che non riguardano attività edilizie;
- b) ai soggetti che rendono un servizio (di appalto ovvero anche di sola prestazione d'opera senza apporto di materiali) a favore di una impresa del settore edile che si pone, a sua volta, quale appaltatore ovvero subappaltatore dell'intervento edilizio; il regime contabile in questione non dovrà essere applicato (e, pertanto, dovrà essere emessa regolare fattura con addebito di Iva) in tutti i casi in cui il servizio venga reso, sulla base di un contratto di appalto o di prestazione di opera, direttamente a favore della impresa di costruzione o di ristrutturazione.

Sono escluse dall'applicazione del regime di inversione contabile (e, pertanto, soggette agli ordinari adempimenti Iva):

- a) le prestazioni d'opera intellettuale rese da lavoratori autonomi o tecnici (ad es. ingegneri, architetti, geometri, periti);
- b) le forniture di beni con posa in opera, laddove la posa in opera assuma funzione meramente accessoria rispetto alla cessione del

bene, le quali, ai fini IVA, non sono considerate prestazioni di servizi ma cessioni di beni;

- c) le prestazioni rese nell'ambito di un rapporto associativo (cooperative, consorzi, associazione temporanea di imprese) laddove l'ente, assumendo la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro, procede al ribaltamento dei costi a carico delle società partecipanti al fine della relativa partecipazione alle spese;
- d) le prestazioni rese dai contribuenti minimi (con volume d'affari annuo inferiore a Euro 7.000) in regime di franchigia (art. 32-bis D.P.R. 633/72) che rimangono operazioni escluse da Iva in forza dello specifico regime contabile di esonero dal versamento dell'imposta previsto per tali soggetti.

Le operazioni effettuate e soggette al nuovo regime dell'inversione contabile dovranno essere documentate mediante emissione di fattura senza addebito d'imposta (con la dicitura "esclusa da Iva ai sensi dell'art. 17, comma sesto, DPR 633/72 e art. 1, comma 44, Legge 296/2006") ed in esenzione da imposta di bollo; a sua volta il committente dell'opera sarà tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e ad annotare la fattura integrata, entro il mese di ricevimento, sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti ai fini della relativa liquidazione dell'imposta. Le operazioni attive fatturate senza applicazione d'imposta ai sensi della nuova disposizione si considerano effettuate ad aliquota "zero" per cui concedono al prestatore la possibilità di chiedere il rimborso dell'Iva a credito ricorrendo le ipotesi previste dalla legge (art. 30 DPR 633/72).

L'applicazione del regime di tassazione inversa (reverse charge) potrà essere esteso anche al settore della telefonia radiomobile, dei personal computer e dei prodotti lapidei, previo rilascio di autorizzazione comunitaria.

Studi di settore (art. 1, commi da 13 a 27). È stato potenziato lo strumento degli studi di settore prevedendo a) la revisione e l'aggiornamento degli studi di settore ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio o da quella dell'ultima revisione; b) l'introduzione di un nuovo strumento di indagine costituito da indici di coerenza applicati a tutti gli studi di settore nonché di indici di normalità economica applicabili ai soggetti esclusi dalla applicazione degli studi di settore; c) l'aumento, a decorrere dal 1/1/2007, del limite di ricavi/compensi per l'esclusione dall'applicazione degli studi, stabilito in Euro 7.500.000 (in precedenza Euro 5.164.569). I contribuenti congrui alle risultanze dello studio di settore non potranno essere oggetto di accertamenti presuntivi da parte dell'amministrazione lad-

dove i maggiori ricavi accertabili, se di importo non superiore a Euro 50.000, risultino pari o inferiori al 40% dei ricavi dichiarati.

Scontrino parlante (art. 1, commi 28 e 29). A decorrere dal 1.7.2007 la detrazione/deduzione IRPEF sull'acquisto di medicinali è subordinata al possesso di certificazione (fattura o scontrino fiscale) contenente l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché del codice fiscale del destinatario.

Compensazioni Modello F24 (art. 1, comma da 30 a 32). I soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni per importi superiori a € 10.000, sono tenuti a comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della compensazione almeno cinque giorni prima di quello in cui intendono effettuare tale operazione. L'autorizzazione si intende rilasciata se, entro il terzo giorno successivo alla comunicazione, l'Agenzia delle Entrate non comunica uno specifico atto di diniego.

Plusvalenze da cessioni immobiliari (art. 1, comma 310). A decorrere dall'1.1.2007 è stata eliminata la facoltà di applicare l'imposta sostitutiva del 20% prevista dall'art. 1, comma 496, Legge 26/2005, in riferimento alle plusvalenze immobiliari derivanti da cessioni di terreni edificabili se acquistati da più di cinque anni. Le plusvalenze suddette, pertanto, dovranno essere indicate necessariamente incluse nella dichiarazione dei redditi e soggette a tassazione separata ovvero, su opzione, a tassazione ordinaria.

Recupero patrimonio edilizio - Detrazione 36% - Iva 10% (art. 1, commi 377 e 378). È prorogata fino al 31/12/2007 l'agevolazione del 36% per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2007, con il limite di ? 48.000 per unità immobiliare oggetto di intervento. Come già previsto dal DL n. 223/2006, per poter beneficiare della detrazione in esame è necessario che nella fattura sia esposto distintamente il corrispettivo riferito alla manodopera. È stata prorogata anche l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Non risulta prorogata, invece, la norma che concede la detrazione anche per l'acquisto di immobili oggetto di intervento di ristrutturazione da parte di imprese edilizie.

Iva per prestazioni socio-sanitarie rese a persone svantaggiate (art. 1, comma 312). È prevista l'estensione dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 27-ter, DPR n. 633/72 anche alle prestazioni socio sanitarie rese nei confronti di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenute e di donne vittime di sfruttamento.

Iva su locazioni e cessioni immobiliari (art. 1, comma 330 e 331). Sono escluse dall'ambito delle operazioni esenti da Iva le locazioni di fabbricati a uso abitativo effettuate in attuazione dei piani di edilizia abitativa convenzionata, dalle imprese costruttrici o che hanno effettuato interventi di recupero edilizio nonché le cessioni di fabbricati non strumentali effettuate dalle stesse imprese.

Iva su prestazioni alberghiere e su somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi 304 e 305). È stata parzialmente modificata la norma (art. 19-bis1, comma 1, lett. e DPR n. 633/72) in materia di indetraibilità dell'IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande prevedendo la possibilità, a partire dal 1/1/2007, di detrarre l'Iva sulle somministrazioni inerenti alla partecipazione a convegni e simili erogate nei giorni di svolgimento di tali eventi. La detraibilità viene ridotta al 50% per il solo anno d'imposta 2007.

Deducibilità spese telefonia (art. 1, commi da 401 a 403). È stata prevista, a partire dal 1/1/2007, la deducibilità nella misura dell'80% per le spese di ammortamento, di locazione anche finanziaria, manutenzione e di impiego degli apparecchi telefonici aziendali per lavoratori autonomi ed imprese. Rimane confermata la deducibilità integrale per gli apparecchi installati sui mezzi di trasporto merci delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un apparecchio per ciascun veicolo.

NORME PER LAVORATORI AUTONOMI

Deducibilità di costi di ammortamento degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività professionale (articolo 1, commi 334 e 335).

È stato modificato il regime di determinazione del reddito lavoro autonomo introducendo la possibilità di dedurre quote di ammortamento sulla base dei coefficienti ministeriali ovvero canoni di locazione finanziaria (purché di durata non inferiore a 8 anni e non superiore a 15 anni) degli immobili utilizzati per l'attività professionale, acquistati nel periodo dal 1/1/2007 al 31/12/2009. Nel corso del periodo suddetto, la deduzione del costo è limitata ad un terzo del costo sostenuto. Conseguentemente, all'atto della cessione a titolo oneroso dell'immobile ovvero della destinazione dello stesso immobile al consumo personale ovvero a finalità estranee all'arte o professione, risulteranno assoggettabili a tassazione le eventuali plusvalenze conseguite. È stata estesa al lavoro autonomo la regola, già prevista per le imprese, che le spese sostenute per l'ammortamento, la ristrutturazione e la manutenzione dei beni strumentali, di natura non incrementativi del bene cui sono riferite, possono essere dedotte dal reddito professionale nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro dei beni ammortizzabili mentre l'eventuale eccedenza viene dedotta in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.

Pagamenti in contanti (art. 1, comma 69) È stato integrato l'art. 35, comma 12-bis, DL n. 223/2006 relativo al divieto di uso del denaro contante per il pagamento dei compensi di lavoro autonomo disponendo, a decorrere dal 1/7/2009, il divieto di effettuare pagamenti in contante per importi superiori ad ? 100. Il limite risulta fissato ad ? 1.000 fino a tutto il 30.6.2008 nonché ad ? 500 per il periodo dal 1/7/2008 al 30/6/2009.

Attività sanitarie in strutture private (Articolo 1, commi

4 | Speciale Finanziaria

da 38 a 42) A decorrere dal 1 marzo 2007, sono stati introdotti i seguenti obblighi a carico delle strutture sanitarie private: a) di riscuotere, in forma diretta, il compenso dovuto dal cliente per le prestazioni mediche e paramediche svolte da lavoratori autonomi nell'ambito delle strutture stesse, riversandone, poi, l'importo percepito all'avente diritto; b) di registrare l'incasso per conto del lavoratore autonomo nelle proprie scritture contabili obbligatorie; c) di comunicare, in via telematica, all'Agenzia i compensi spettanti a ciascun percipiente.

DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE

Scioglimento società di comodo (art. 1, commi da 109 a 118). È stato previsto un regime agevolato per le società intestatarie di beni mobili ed immobili non effettivamente operative che provvedano a deliberare lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice entro il 31/5/2007. L'opzione per tale regime, che deve essere manifestata, a pena di decadenza, nella prossima dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006, comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni a) gli atti di cessione a titolo oneroso e di assegnazione di beni immobili a favore dei soci effettuate dopo la delibera di scioglimento sono soggette al pagamento dell'imposta di registro dell'1% calcolata (su richiesta del contribuente) sulla base del relativo valore catastale, nonché del pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa; b) il reddito di impresa del periodo successivo alla messa in liquidazione ovvero il plusvalore tra il valore normale dei beni esistenti al momento della trasformazione (per gli immobili tale valore è determinato, su richiesta del contribuente, sulla base dei valori catastali) ed il loro valore contabile, è assoggettato al pagamento di una imposta del 25% sostitutiva dell'Irpef, addizionali ed Irap.

Concentrazione di imprese (art. 1, commi da 242 a 248). Sono state concesse agevolazioni fiscali per le operazioni di aggregazione aziendale effettuate negli anni 2007 e 2008 attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda. L'applicazione della norma, riservata alle imprese attive da almeno due anni e non appartenenti allo stesso gruppo, risulta subordinata alla presentazione di una istanza preventiva all'amministrazione finanziaria e consente alla società risultante dalla aggregazione il riconoscimento, ai fini fiscali, dei maggiori valori per avviamento e beni strumentali iscritti nel bilancio sociale.

Credito d'imposta per ricerca e innovazione (art. 1, commi da 280 a 284). A decorrere dall'anno 2007 e per i due successivi è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale ed innovazione; la misura è elevata al 15% se i costi di ricerca e sviluppo sono

riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Cuneo fiscale (art. 1, comma da 266 a 270). Al fine di favorire la competitività delle imprese è stata prevista la deducibilità, dal valore della produzione ai fini Irap: a) dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro relativi al personale a tempo indeterminato; b) di un importo forfetario per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato pari a Euro 5.000 su base annua, aumentato a Euro 10.000 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Sono escluse dall'agevolazione le imprese operanti nel settore bancario, finanziario, assicurativo e le imprese attive in particolari settori economici energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti.

Rimane ferma la deducibilità dei contributi Inail. Le nuove deduzioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Comunità Europea quali misure selettive ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato. Agevolazioni per il conferimento del Tfr ai fondi pensione (art. 1, comma 764). Al fine di mitigare l'onere per le aziende conseguente al conferimento del Tfr ai fondi pensione, è stata introdotta la deduzione dal reddito d'impresa del 4% del Tfr annualmente destinato ai fondi pensione e di quello destinato al Fondo Tfr dell'Inps (la misura della deduzione è aumentata al 6% per le imprese con meno di 50 addetti).

Trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1, commi 327 e 328). L'obbligo di comunicazione telematica dei corrispettivi decorre dalla data che sarà individuata per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. È stato previsto che i registratori di cassa immessi sul mercato a decorrere dall'1.1.2008 dovranno essere idonei alla trasmissione telematica e permetteranno la deduzione integrale nell'esercizio in cui sono state sostenute, delle spese per l'acquisto di detti apparecchi.

NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Sanatoria (Articolo 1, commi da 1192 a 1210). È stata prevista una sanatoria per l'emersione del lavoro irregolare e la stabilizzazione del rapporto di lavoro precario che richiede la presentazione di apposita istanza alla competente sede Inps entro il 30/9/2007 da parte del datore di lavoro che abbia, preventivamente, stipulato apposito accordo sindacale. L'adesione alla sanatoria, limitata ai 5 anni anteriori alla presentazione della domanda, comporta il pagamento dei 2/3 dei contributi dovuti e l'estinzione dei reati di natura penale nonché delle obbligazioni per sanzioni amministrative.

Contributi IVS autonomi (art. 1, comma 769 e 770).

Gli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti sono soggetti all'aumento dell'aliquota contributiva che è stata stabilita:

- al 19,5% per il 2007;
- al 20% per il 2008.

Anche gli iscritti alla Gestione separata INPS sono soggetti all'aumento della aliquota contributiva che, a partire dal 1/1/2007, ammonta al 23% per coloro che non sono iscritti ad altre forme pensionistiche ovvero al 16% per gli altri soggetti.

Sanzioni (art. 1, comma 1178). La mancata istituzione ovvero l'omessa esibizione, in caso di ispezione, dei registri obbligatori paga e matricola risultano sanzionate con una penalità da Euro 4.000 a Euro 12.000.

Assunzioni (Articolo 1, comma 1180). Il datore di lavoro viene obbligato a comunicare l'assunzione del lavoratore entro il giorno precedente dell'inizio del rapporto lavorativo.

Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti privati del Tfr (art. 1, commi 755 e 756). È prevista, a partire dal 1° gennaio 2007, l'istituzione del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Il Fondo è gestito dall'Inps su un apposito conto

corrente aperto presso la Tesoreria di Stato. Con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007 al Fondo affluisce un contributo pari alla quota di Tfr maturata a decorrere dalla stessa data e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Sono esentati dal versamento del contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.

Lavoratori a progetto (art. 1, comma 788). È prevista l'estensione del trattamento di malattia e parto a favore dei lavoratori a progetto e alle categorie assimilate iscritti alla gestione separata.

Previdenza complementare (art. 1, commi da 749 a 753 e da 760 a 761). È stata anticipata dal 1/1/2008/ al 1/1/2007 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare introdotte dal Dlgs 252/2005.

Responsabilità solidale nell'appalto (Articolo 1, comma 911). È stata introdotta, nei casi di appalto di opere o servizi, la responsabilità del committente imprenditore, in solido con l'appaltatore (e con i subappaltatori di questo) a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti entro i due anni successivi alla cessazione dell'appalto (a cura di *Erminio Di Nora e Gaetano Prisco*).

Da Bruxelles

I vantaggi fiscali alle cooperative sono "aiuti di Stato"

Negativo il primo parere (CP73/2006) espresso dalla DG Concorrenza della Commissione Europea in relazione all'applicazione della disciplina sugli **aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese**, giunto a seguito della valutazione delle informazioni fornite dalle Autorità italiane il 25 ottobre 2006 nell'intento di dimostrare che le agevolazioni fiscali in questione siano previste dalla legge in capo alle cooperative in ragione di alcune specificità attinenti alla loro natura e funzione. Con lettera firmata il 23 novembre 2006 e indirizzata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE, la Commissione ha dichiarato che gli elementi inviati sono insufficienti a stabilire che i vantaggi fiscali, diretti e indiretti, in favore delle imprese cooperative di consumatori e bancarie siano da ritenersi una "compensazione degli svantaggi" che le medesime subirebbero "a causa degli obblighi legali cui sono sottoposte"; al contrario, non è arrivata a escludere che **tali vantaggi fiscali siano da considerarsi "aiuti di Stato"** ai sensi della definizione di cui all'art. 87 (1) C.E".

Nonostante i chiarimenti inviati dal nostro Governo in merito alle caratteristiche peculiari di governance societaria di una società cooperativa rispetto ad una impre-

sa lucrativa, con particolare riferimento alle limitazioni mutualistiche alla ripartizione e alla destinazione degli utili prodotti, la Commissione non vi ha individuato "svantaggi finanziari" da bilanciare attraverso una riduzione del prelievo fiscale ordinario sulle società.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e con riferimento ai quesiti già formulati il 4 agosto 2006, la Commissione stessa ha quindi dato tempo alle Autorità italiane fino al 29 dicembre scorso per integrare opportunamente la documentazione già inoltrata, fornendo in particolare: una descrizione accurata dell'evoluzione legislativa dei singoli benefici fiscali accordati nel tempo a partire dall'entrata in vigore del Trattato; le specificità e le possibili giustificazioni dei vantaggi fiscali accordati in favore delle cooperative rispetto alla natura del sistema fiscale nazionale e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia; ogni informazione utile a valutare la compatibilità delle riduzioni fiscali con le eccezioni previste dal Trattato nell'art. 87 (2 e 3); l'esistenza di un legittimo affidamento di detti vantaggi fiscali, in quanto compatibili con le regole in materia di aiuti di Stato, "che la Commissione avrebbe generato con un proprio comportamento attivo" (*Stefania Trivelloni*).



Piemonte/Cantina Sociale del Canavese

Una carta di identità per l'Erbaluce

Definire una vera e propria "carta d'identità del vino", grazie alla quale il consumatore possa risalire non solo all'azienda che ha prodotto un vino e all'agricoltore che ha vendemmiato le uve, ma anche al vigneto da cui le uve stesse provengono: è questo l'obiettivo del sistema di rintracciabilità di filiera dell'Erbaluce di Caluso realizzato dalla Cantina Sociale del Canavese in un anno di lavoro e studio, dal maggio 2005 al giugno 2006. Il sistema permetterà al consumatore di risalire dalla bottiglia di vino che ha acquistato al vigneto specifico, controllando tutte le fasi di produzione, dalla vendemmia alla vinificazione. La storia del prodotto diventa quindi documentabile e monitorabile. Inoltre la rintracciabilità contribuisce, seppur indirettamente, alla conservazione delle tecniche di produzione tradizionali ed allo sviluppo di tecniche eco-compatibili.

Il progetto ha seguito le seguenti fasi:

- progettazione del sistema di rintracciabilità, attraverso l'analisi dell'estensione e della profondità della filiera, delle organizzazioni coinvolte, degli elementi caratterizzanti
- definizione delle procedure interne per la gestione dei

vigneti, del processo di vinificazione (dal conferimento delle uve in Cantina all'imbottigliamento) e della commercializzazione (vendita, distribuzione, contatti con il cliente)

- individuazione dei punti critici, ossia di quelle fasi del processo nelle quali è possibile la perdita di tracciabilità del prodotto
- redazione del Manuale di rintracciabilità di filiera secondo la norma UNI 10939
- formazione del personale coinvolto e implementazione delle procedure
- ciclo di Verifiche ispettive interne sui processi implementati

Nel novembre 2005 è stato avviato l'iter di Certificazione di Terza parte, affidata ad un organismo di controllo di rilevanza internazionale (RINA s.p.a.), il quale ha verificato il sistema di rintracciabilità impostato e lo ha ritenuto idoneo alla norma di riferimento, rilasciando un regolare certificato. L'organismo di controllo ha ritenuto opportuno, data la durata del processo di produzione, di esaminare il sistema con una seconda verifica ispettiva a conclusione del processo di imbottigliamento, nel giugno 2006.

Visti gli ottimi risultati ottenuti con il progetto, i soci della Cantina Sociale del Canavese hanno manifestato l'intenzione di mutare la destinazione delle loro vigne dalla produzione di uva da tavola a quella di uva per vini Doc, aderendo all'ambizioso progetto di tracciabilità del Brut. Questa scelta non potrà che aumentare il pregio dei vini della Cantina e agevolare la rete di commercializzazione. I contatti in corso con ricercatori del Politecnico di Torino consentiranno inoltre di gestire nel modo più razionale e scientifico il processo di rintracciabilità.

La presentazione ufficiale di questo vino è avvenuta presso la struttura della Cantina Sociale del Canavese, a Cuceglio, il 1° dicembre 2006 in presenza delle autorità quali Sergio Bisacca Assessore Agricoltura Provincia, Paolo Peveraro Assessore Regionale del Piemonte, Luigi Ricca Consigliere Regionale, Prof. Quaglino responsabile Politecnico di Torino, Emma Tommaselli responsabile RINA, i vari sindaci dei comuni limitrofi e i soci.

AGCI VENETO

Siglato accordo con FidiAltaitalia

Una collaborazione continuativa e fattiva tra un ente cooperativo e un ente finanziario, nell'ottica di anticipare le indicazioni e le direttive dell'accordo di Basilea 2 e di sensibilizzare sempre più il mondo della cooperazione, fattore trainante dell'economia del nostro Paese. È questo il fulcro dell'accordo siglato nel novembre scorso dal Presidente di AGCI Veneto, Olga Pegoraro, e il Presidente del Consorzio FidiAltaitalia s.c., Giuliano Terzi, alla presenza anche del Segretario Generale di AGCI Veneto, Gianluca Melega.

L'accordo, in particolare, prevede che FidiAltaitalia diverrà il Confidi di riferimento a supporto delle iniziative finanziarie delle cooperative affiliate all'AGCI, fornendo consulenza finanziaria, fiscale e giuridica. L'intesa comporterà un accrescimento di professionalità per entrambe le parti, garantendo un servizio ancora più rapido, serio e professionale. Per informazioni: AGCI Veneto tel. 049.8360871 coopagci@coopagci.191.it

Riforma della previdenza complementare

Con la legge finanziaria 2007 sono state introdotte norme di particolare importanza, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del TFR dei lavoratori dipendenti per il definitivo decollo della previdenza complementare.

Tale legge ha anticipato l'applicazione della Legge Maroni dal 2008 al 2007.

Pertanto dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 i lavoratori dipendenti del settore privato, e quindi anche i lavoratori delle cooperative, avranno sei mesi di tempo per decidere circa la destinazione del proprio TFR maturando alla costituzione di una pensione complementare rispetto a quella obbligatoria, oppure mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro. In questa ultima ipotesi, per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR sarà trasferito dal datore di lavoro ad uno specifico fondo di tesoreria dello Stato gestito dall'Inps.

L'importanza per i lavoratori delle cooperative di aderire ai fondi pensione della previdenza complementare è

fuori discussione, soprattutto per i nostri lavoratori più giovani che, in prospettiva, vedranno ridursi sempre più la consistenza della pensione obbligatoria e che, se non supportata da quella supplementare, farà scendere il loro livello di vita in maniera rilevante rispetto a quello posseduto in attività lavorativa.

AGCI insieme alle altre centrali cooperative Legacoop e Confcooperative e con i sindacati Cgil, Cisl e Uil ha realizzato dal 1998 un progetto sui fondi pensione di previdenza complementare che ha portato alla costituzione di tre fondi pensione collettivi: COOPERLAVORO, destinato ai soci lavoratori e ai dipendenti delle cooperative di lavoro; PREVICOOPER, per i lavoratori delle cooperative della distribuzione commerciale; FILCOOP, destinato alle cooperative agricole, agroindustriali e affini.

I fondi pensione della cooperazione sono pienamente operativi e autorizzati a raccogliere le adesioni in base alla nuova normativa.



Fondi pensione: Cooperlavoro autorizzato a raccogliere le adesioni ai sensi della nuova normativa

I risultati 2006. Doppiato il TFR.

Cooperlavoro, il fondo pensione delle cooperative di lavoro, compare nell'elenco pubblicato l'8 gennaio 2007 dei primi Fondi autorizzati a raccogliere le nuove adesioni sia esplicite sia tacite ai sensi della nuova normativa.

Nei pochi giorni resi disponibili dall'improvvisa anticipazione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 252/05 il Fondo ha elaborato e modificato lo Statuto e la Nota Informativa secondo i dettami della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

I risultati di gestione dell'anno 2006 sono complessivamente positivi.

Il patrimonio in gestione ha superato i 110 milioni di Euro,

gli iscritti sono in crescita.

La variazione valore quota dall'inizio della gestione operativa (30 novembre 2000) è stata di **+ 40,81%**, considerando il comparto Bilanciato come naturale prosecuzione della linea di investimento seguita nella fase iniziale di mono-comparto.

Di fatto Cooperlavoro nei primi 6 anni di attività ha ottenuto un rendimento delle risorse affidategli dai lavoratori pari al doppio del rendimento ottenuto dal TFR in azienda circa il 19% nel medesimo periodo.

Comparti	variazione valore quota	variazione benchmark	Nr. iscritti
dinamico 50 az. / 50 obbl.	8,46%	8,41%	725
bilanciato 25 az. / 75 obbl.	4,22%	4,10%	15.584
sicurezza* 5 az. / 95 obbl.	1,69%	2,32%	913



TERZO SETTORE

Quale comunicazione per la cooperazione sociale, l'associazionismo e il volontariato

Il No Profit necessita di "riprendere la parola" e si interroga su come avviare una comunicazione sociale per uscire dal silenzio e rappresentare i soggetti che operano nel Terzo Settore. Ma anche per comunicare al fine di raffrontarsi con tutto il mondo politico-istituzionale e della ricerca.

Sono queste le principali esigenze emerse durante il Convegno "Terzo Settore, le politiche sociali e la comunicazione" svoltosi lo scorso 21 dicembre presso la Regione Lazio con la collaborazione di AGCI Lazio, nella veste del Vice Presidente Eugenio De Crescenzo alla presenza di autorità politiche come Alessandra Mandarelli, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Lazio e di numerosi rappresentanti del mondo dei media, dell'Università e del Terzo Settore. Nonostante i numeri del fenomeno siano imponenti, il concetto di "Terzo Settore" non è ancora in grado di veicolare significati univoci e pertanto causa primaria di confusione.

Tra le iniziative concrete presentate, segnaliamo la nascita del giornale on-line "ilterzosettore.it" nuova voce della cooperazione sociale, dell'associazionismo e del volontariato e il Master "Progettare per tutti senza barriere", corso di formazione post universitario per Architetti presso la Facoltà di Architettura di Roma, finalizzato a creare una nuova cultura dell'accessibilità, per concepire, progettare e realizzare strutture architettoniche che veicolino una "comunicazione positiva" della disabilità. Ricordiamo che sono oltre 220.000 le organizzazioni del Terzo Settore presenti in Italia delle quali più della metà impegnate nel settore dello sport, della cultura e della ricreazione. Le organizzazioni no profit nel complesso hanno dimostrato di saper dare al Paese un contributo rilevante nel creare solidarietà, democrazia, risposte diffuse ai bisogni della gente, sviluppo economico e incremento occupazionale (*Stefania Trivelloni*).

AGCI TOSCANA

Un nuovo sportello per le cooperative della Lunigiana

Consulenze gestionali, tutela sindacale, garanzia per fidi, corsi di formazione. Questi i servizi proposti dal nuovo sportello per le cooperative offerto ai propri soci

dal Coordinamento Territorio Lunigiana dell'AGCI. La nuova struttura, nata nel dicembre 2006 e costituita con delibera della Presidenza Nazionale, ha l'obiettivo di offrire agli associati una risposta più rapida alle loro esigenze operative e un rapporto più stretto con gli enti locali, le camere di commercio, le altre centrali del movimento cooperativo, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali operanti nel territorio.

Allo Sportello, con sede ad Aulla (MS) in Piazza Mazzini 29, faranno riferimento le diciotto cooperative del Coordinamento Lunigiana nelle province di Massa Carrara e La Spezia operanti nei settori socio sanitario, dei servizi di lavoro, dell'abitazione e della pesca. Si conferma con questo strumento la scelta di AGCI di rispondere agli indirizzi di promozione di strutture territoriali subregionali deliberati dal Congresso Nazionale del 2005.

Per informazioni: tel. 0187-421786 o info@agci-toscana.it

AGCI LAZIO

Al via gli Sportelli per la Promozione d'Impresa

Sono attivi dal 1 febbraio scorso i tre Sportelli per la Promozione d'Impresa istituiti dall'AGCI Lazio, dislocati nel territorio provinciale di Roma e finalizzati alla nascita, sviluppo e consolidamento delle attività imprenditoriali, con particolare attenzione verso i giovani che intendono intraprendere un percorso imprenditoriale.

Gli Sportelli forniscono gratuitamente informazioni ed assistenza per la costituzione di nuove imprese (stesura statuti e adempimenti amministrativi); per la ricerca di fonti finanziarie per l'avvio e la gestione di attività imprenditoriali; per l'informazione legislativa; per la predisposizione di business plan.

Gli Sportelli sono così dislocati: c/o AGCI Lazio, viale P. Togliatti 1651 tel. 06.40500200-021 (orario apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle 14,00); c/o AGCI Agrital Lazio, Loc. Darsena Romana snc tel. 0766.366385 (orario apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle 14,00); c/o GenzanoLavoro, via E. Mattei 12, Genzano di Roma, tel. 06.93955088 (orario apertura: martedì e mercoledì, dalle ore 9,30 alle 13,30). Per informazioni: assistenza@agcilazio.it www.agcilazio.it.